

Legge regionale 25 febbraio 2016 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

**Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura.**

**Art. 14**

*(Dotazione finanziaria dell'Ente)*

**1.** Costituiscono fonte di finanziamento dell'Ente:

**a)** la quota annuale per le spese di funzionamento e attività determinata in sede di approvazione della legge di stabilità regionale;

**b)** i proventi derivanti dalla gestione delle proprie attività;

**b bis)** i proventi che l'Ente può stabilire, con determinazione del Direttore generale, a titolo di contribuzione per la frequenza dei corsi e delle attività formative svolti istituzionalmente dall'Ente;

**c)** gli ulteriori finanziamenti previsti dal bilancio regionale;

**d)** i finanziamenti finalizzati dallo Stato per le attività svolte dall'Ente;

**e)** i finanziamenti dello Stato, dell'Unione europea, nonché di altri organismi nazionali e internazionali e istituzioni pubbliche per la realizzazione di progetti specifici nell'ambito delle materie di competenza;

**f)** le entrate finanziarie derivanti da lasciti, legati, donazioni e sovvenzioni da parte di privati;

**g)** i proventi da attività in favore di terzi quali corrispettivi, vendita pubblicazioni, corsi;

**h)** il ricavato da biglietti di ingresso;

**i)** le sponsorizzazioni per manifestazioni.

(1)

Note:

**1** Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 6, comma 35, lettera c), L. R. 13/2023